

	REGIONE EMILIA ROMAGNA	
	SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA	
	SEDE DI FORLÌ	
	Via delle Tori n. 6 - Tel.: 0543/459711 – Fax: 0543/459724	
	e-mail: sbro@regione.emilia-romagna.it	
	REPERTORIO N. _____	L'Impresa
	Del _____	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	per l'esecuzione dei lavori di: 2B2F402– COMUNI VARI - MANUTENZIONE DIFFU-	
	SA DEI CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DEL SERVIZIO TECNICO BACINO	
	ROMAGNA - SEDE DI FORLÌ - ANNUALITÀ 2015 - IMPORTO COMPLESSIVO	
	DI € 300.000,00 AL LORDO DI I.V.A. E SOMME A DISPOSIZIONE - CUP	
	E44H15000330002	
		L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Creta
	<i>Euro</i>	
	Lavori a base d'asta 233.199,15	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso <u>8.778,75</u>	
	Totale lavori in appalto 241.977,90	
	Importo di aggiudicazione (comprensivo degli oneri	
	della sicurezza)	
	<u>Indice:</u>	
	<u>PREMESSO</u>	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1. Oggetto del contratto	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Mauro Vannoni)
	Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.	
	Articolo 3. Ammontare del contratto.	

	Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
	TITOLO II - RAPPORTI TRALE PARTI	
	Articolo 5. Temini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
	Articolo 6. Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.	
	Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.	
	Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	L'Impresa
	Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.	
	Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.	
	Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
	Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.	
	Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	
	Articolo 14. Risoluzione del contratto.	
	Articolo 15. Controversie.	L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Creta
	TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
	Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	
	Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.	
	Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
	Articolo 19. Subappalto.	
	Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
	Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.	
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Mauro Vannoni)
	Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
	Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.	
	Articolo 25. Efficacia del contratto.	

	Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.	
	Articolo 27. Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali	
	Articolo 28. Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario.	
	L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____, in Via delle Tomi n. 6, presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Forlì, con la presente privata scrittura da considerarsi quale pubblico strumento, ai sensi di legge, tra i Signori:	
	- Ing. Mauro Vannoni, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29.03.1954, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, come da deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna del 15.01.2010 n. 151 ed ai sensi della determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 9498 del 28.07.2011 e quindi in nome e per conto della Regione Emilia Romagna, assistito dalla Dott.ssa Maria Grazia Creta in veste di Ufficiale Rogante, come da determinazione del Responsabile del Servizio n. 576 del 05.02.1999;	L'Impresa
	- di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";	
	- Sig. _____, nato a _____ (FC) il _____ in qualità di Presidente e quindi di legale rappresentante dell'Impresa _____ l. con sede legale a _____ (FC) in Via _____ n. _____, partita IVA _____;	L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Creta
	- di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";	
	- di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.	
	PREMESSO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Mauro Vannoni)
	- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n. _____ del _____ è stata approvata l'esecuzione dei lavori in epigrafe indicati per un importo dei lavori (da appaltare) di € _____ oggetto dell'offerta mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi di cui	

	€	per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ed € 94.439,03 per costo del personale non soggetto a ribasso;
		- che a seguito di procedura negoziata, con verbale di gara di aggiudicazione provvisoria del
		i lavori sono stati affidati all'impresa per il prezzo complessivo di €
	comprensivi di €	per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso ed € per costo del personale non soggetto a ribasso, al netto del ribasso offerto pari a %;
		- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna n.
	del	si è provveduto ad approvare l'aggiudicazione definitiva efficace a seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti generali prescritti ai sensi degli artt. 48, 11 e 38 del D.Lgs.
	163/2006 in capo all'impresa	con sede legale a (FC) in Via, partita IVA ;
	- che si è provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni prescritte dall'art. 11 e 79 del D.Lgs.	
	163/2006 e che il termine dello "stand-still" di 35 giorni decorre dal	, data delle notifiche inviate via pec;
	- che il responsabile del procedimento ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto	
	apposito verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei	
	lavori;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:	
	<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto</u>	
	1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.	

<u>Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.</u>		
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.		
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.		
3. Ai sensi del comma 2, dell'art. 5, del D.Lgs.n.163/06 al presente contratto si applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. L.L.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto., per la parte ancora vigente.		L'Impresa
<u>Articolo 3. Ammontare del contratto.</u>		
1. L'importo contrattuale ammonta a € .		
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..		
3. Il contratto è stipulato "a misura " ai sensi del comma 4 dell'art. 53 del D.Lgs. 163/2006, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.		L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Crata
<u>Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.</u>		
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Firma Massimo Vannucci)

	2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, 161	
	e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.	
	<u>TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI</u>	
	<u>Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori</u>	
	I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula del contratto.	
	Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni () naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
	<u>Articolo 6. Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.</u>	
	1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.	L'Impresa
	2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.	
	La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.	
	3. Non si darà luogo al premio di accelerazione ai sensi dell'art. 145 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.	L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Crata
	<u>Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.</u>	
	1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o	
	la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), e d) del	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Massimo Vannucci)
	decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.	

	2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.	
	3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
	4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i dodici mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.	L'Impresa
	5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.	Rogante
	<u>Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.</u>	L'Ufficiale
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli già imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.	Dott.ssa Maria Grazia Crata
	2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:	
	- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	- c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;	(Ing. Massimo Vannucci)
	- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in	

-	cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
-	e) le vie di accesso al cantiere;	
-	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;	
-	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
-	h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;	
-	l) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità all'art. 55 del Capitolato Speciale d'Appalto;	L'Impresa
-	m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.	
3.	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento.	
4.	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa, Geom. Filippo Sbrighi, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Crata
5.	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Ing. Massimo Vannucci)

	6. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.	
	7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.	
	<u>Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.</u>	
	1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	L'Impresa
	2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.	
	3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa	
	categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori	L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Crata
	che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è	
	determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.	
	4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Tr. Maria Vannori)
	5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola ec-	

	cezione del prezzo che è quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto	
	dell'offerta in sede di gara.	
	1. Autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità sono il Sig. ---nato a C.F.,	
	in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico.	
	<u>Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.</u>	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma,	
	del codice civile.	
	2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare	
	i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133,	
	comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163..	
	<u>Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.</u>	
	1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, in	L'Impresa
	temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favo-	
	re dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria e su accertamento del responsabile del procedimento	
	dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, che sarà gra-	
	dualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del	
	D.P.R. n.207/2010.	
	2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento	L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Ciria
	dei lavori di importo netto non inferiori a € 100.000,00 (centomila/00) comprensivi della relativa	
	quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento al netto della rite-	
	nuta dello 0,5 % di cui all'articolo 4, del D.P.R. 207/2010, che verrà emesso entro 45 giorni dalla	
	maturazione di ciascun SAL. Il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 gior-	
	ni, mediante emissione di apposito mandato e all'erogazione a favore dell'appaltatore.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Firma Massimo Vismorelli)

	3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.	
	4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).	
	5. Il pagamento dell'ultima rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all'atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. n.163/06, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.	
	6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	L'Impresa
	<u>Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.</u>	
	1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 144 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi di quanto fissato dal D.Lgs.n.231/2002 come modificato dal D.Lgs.n.192/2012.	
	2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficiale Rogante
		Illegale Mariano Vannucci Dott.ssa Maria Grazia Ciria

<u>Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.</u>		
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall' ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.		
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.		
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.		L'Impresa
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.		
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.		L'Ufficiale Rogante
<u>Articolo 14. Risoluzione del contratto.</u>		Dott.ssa Maria Grazia Chetani
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:		
a) frode nell'esecuzione dei lavori;		
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Firma Massimo Vannucci)

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;		
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;		
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;		
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;		
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;		
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;		
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/08;		
l) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali nel rispetto del cronoprogramma (ovvero mancato inizio dei lavori negli step indicati nelle varie fasi del cronoprogramma) nonché di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorparabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;	L'Impresa	
m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art. 118, comma 11 del D.Lgs.n.163/06;		
n) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigente norme sui lavori pubblici;		
o) la parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista come essenziale nel capitolato costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.	L'Ufficiale Rogante	Dot.ssa Maria Grazia Chetani
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.		
<u>Articolo 15. Controversie.</u>	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove		(Ing. Massimo Vannucci)

	costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula entro novanta giorni dalla apposizione	
	dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante	
	delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.	
	2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.	
	3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al man-	
	cato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, non saranno deferite ad arbitri, ai sensi	
	dell'articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ma saranno devolute al giudice	
	competente.	
	<u>TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</u>	
	<u>Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.</u>	
	1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazio-	
	nale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località	
	dove sono eseguiti i lavori.	L'Impresa
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti	
	dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del	
	D.Lgs. n.163/06 e dall'articolo 4 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.	
	3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunica-	
	zioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi del-	
	l'art.118 del D.Lgs. n.163/06 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio	
	dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli	
	infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.	
	4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante	
	effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori	
	e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficiale Rogante

Illegale Mani Vannucci Dott.ssa Maria Grazia Ciria

	5. Si da atto che è stato acquisito il DUCR “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, e-	
	messo il _____, trattenuti agli atti del Servizio, relativo alla fase della stipula contratto	
	dei lavori in oggetto (C.I.P. _____), dal quale risulta che l'impresa _____	
	è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.	
	<u>Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.</u>	
	1. Ai sensi del combinato degli artt. 67, 84, 85 e 88 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 è stata	
	acquisita presso la Prefettura di Forlì-Cesena la comunicazione antimafia, in quanto trattasi di con-	
	tratto di importo superiore ad € 150.000,00, con esito positivo.	
	<u>Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.</u>	
	1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza	
	per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del can-	
	tiere e nell'esecuzione dei lavori quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di	
	coordinamento di cui al D.Lgs.81/08, con i contenuti di quest'ultimo che conosce ed accetta..	L'Impresa
	2. Il piano di cui al precedente punto 1 forma parte integrante del presente contratto d'appalto.	
	3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano di cui al punto 1 senza	
	nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.	
	4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costitu-	
	zione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	<u>Articolo 19. Subappalto.</u>	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	2. Previa autorizzazione della stazione appaltante, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale	
	scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le	
	modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.	
	3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.	
	<u>Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.</u>	

L'Impresa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficiale Rogante

Illegale Mani Vannucci Dott.ssa Maria Grazia Ciria

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,			
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fide-			
jussoria n.	del	rilasciata da Assicurazioni S.p.a. , per l'im-	
porto di €	pari al 10% dell'importo del presente contratto(in misura ridotta del 50% ai		
sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006).			
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua			
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.			
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,			
nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le			
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione			
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei			
lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale im-			
porto garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.			L'Impresa
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.n.163/06.			
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato			
di regolare esecuzione.			
<u>Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.</u>			
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'appaltatore as-			
sume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di			
sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori			
e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.			
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un' assicurazione per danni di cui al comma 1, nell' esecu-			
zione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con garanzia fi-			
deiussoria n.	del	rilasciata da Italiana Assicurazioni S.p.a., per l'importo	
totale di €	.		

L'Impresa

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficiale Rogante

Ing. Maria Vannoni Dott.ssa Maria Grazia Creta

L'Impresa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficiale Rogante

Illegale Mani Vannucci Dott.ssa Maria Grazia Ciria

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per l'importo di € _____ integrata con la polizza n. _____ acquisita agli atti con PG/2014/_____ ;

TTITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1.Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);
- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B);
- Relazione tecnica descrittiva, che si allega sotto la lettera C);
- Cronoprogramma, che si allega sotto la lettera D);
- Planimetria Generale, che si allega sotto la lettera E);
- Planimetria Argine Golf, che si allega sotto la lettera F);
- Dettaglio Sfioro Golf, che si allega sotto la lettera G);
- Sezione Sfioro Golf, che si allega sotto la lettera H);
- Sezione Argine Golf, che si allega sotto la lettera I);
- Profilo Argine Golf, che si allega sotto la lettera L);
- Piano di Sicurezza e Coordinamento, che si allegano sotto la lettera M);
- Piano Operativo di Sicurezza, che si allega sotto la lettera N);

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il D.Lgs. 81 /2008 e.s.m.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

L'Impresa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO **L'Ufficiale** Rogante

Ing. Mauro Vannoni Dott.ssa Maria Grazia Cresta

	4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
	5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.	
	6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.	
	7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.	
	8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.	
	L'impresa Gorini Dario S.r.l. si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/ subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Articolo 27. Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali	
	L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in	

vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 28. Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Mauro Vannoni)

Per l'impresa.

(Sig.)

L'Ufficiale Rogante

(Dott.ssa Maria Grazia Creta)